

## DISCIPLINARE – GARA 04/2018

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO,  
ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI

### SOMMARIO

1.	PREMESSE .....	2
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	2
2.1	Documenti di gara.....	2
2.2	Chiarimenti.....	3
2.3	Comunicazioni.....	3
3.	OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO.....	3
3.1	Oggetto.....	3
3.2	Importo.....	3
4.	DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	4
4.1	Durata.....	4
4.2	Opzioni e rinnovi.....	4
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	4
6.	REQUISITI GENERALI .....	5
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
7.1	Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.).....	6
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.).....	6
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.).....	7
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	7
8.	AVVALIMENTO.....	8
9.	SUBAPPALTO.....	9
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	10
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	12
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	12
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	14
14.	CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” .....	14
14.1	Domanda di partecipazione.....	14
14.2	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) .....	15
14.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....	17
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” .....	20
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” .....	21
17.	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	22
17.1	Modalità di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica .....	23
17.2	Metodo per il calcolo dei punteggi .....	24
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	25
20.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	26
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	27
22.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	27
23.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	28
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	29



## 1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 0001254 del 28.05.2018, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di affidare il *“servizio triennale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti”*.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: *“Codice”*).

GARA N. 04/2018	
OGGETTO: Servizio triennale di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti – GARA 04/2018	
CIG n. 7493938146	CPV 79631000-6 NUTS: ITD44
Determinazione a contrarre n. 0001254 del 28.05.2018	
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Marco Zucchi	
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 135.000,00
Importo del servizio “principale”	€ 120.000,00
Importo dei servizi “accessori”	€ 15.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Garanzia provvisoria 2%	€ 2.700,00
Durata del servizio:	anni 3 (tre) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
Pagamenti:	articolo 4 dello Schema di Contratto
Valore stimato dell'appalto:	Importo complessivo del lotto, ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari ad € 292.500,00

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato speciale d'appalto;
- 4) Schema di contratto;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.fvgstrade.it> (bandi e ricerche di mercato/bandi/in corso).

La documentazione è, altresì, consultabile presso la sede legale della società FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. sita in Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE (c/o Ufficio Gare e Contratti) dalle ore 09:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. Il legale rappresentante dell'operatore economico o un soggetto da lui delegato potrà prendere

visione della suddetta documentazione.

## **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEO: [gare.contratti@fvgs.it](mailto:gare.contratti@fvgs.it), almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno comunicate, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet aziendale all'indirizzo: <http://www.fvgstrade.it> (bandi e ricerche di mercato/bandi/in corso).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## **2.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo PEO, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [gare.contratti@fvgs.postecert.it](mailto:gare.contratti@fvgs.postecert.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/PEO o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO**

### **3.1 Oggetto**

Il servizio si compone di una prestazione principale e di una accessoria le cui attività e modalità sono dettagliatamente descritte nell'ambito dell'art.1 del Capitolato Speciale d'Appalto (All. 3).

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è ontologicamente unitario e deve essere svolto a favore della società con modalità uniformi.

### **3.2 Importo**

L'importo presunto del servizio oggetto dell'appalto è pari ad € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00), in quanto non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

##### 4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni, comunicando tale opzione all'appaltatore mediante PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Inoltre, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La cd "*proroga tecnica*" non potrà comunque superare mesi 6 (sei).

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è rappresentato nella tabella che segue, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Valore massimo ex articolo 35, comma 4 del Codice [al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge]			
Importo a base d'asta	Importo del Rinnovo	Importo della Proroga Tecnica	Valore Massimo dell'Appalto
€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 22.500,00	€ 292.500,00

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del

Ministro delle finanze del 4.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del d.l. 3.05.2010, n. 78 conv. in Legge n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante *AVCpass* in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema *AVCpass*.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. b), del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità professionale (articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

- a) (sia per la prestazione principale che per la prestazione accessoria) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) (ESCLUSIVAMENTE per la prestazione principale) Iscrizione nell'Albo dei Consulenti del Lavoro, a norma della legge 11.01.1979, n. 12 oppure Iscrizione nell'Albo degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali, sempre che sia stata data comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale saranno svolte le attività oggetto della presente procedura<sup>1</sup>.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

- c) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 90.000,00 (novantamila/00). Tale requisito è richiesto per consentire, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara, alla luce della rilevanza dell'appalto in questione e della necessità che gli operatori economici possano garantire, nel corso del rapporto, la continuità di un servizio essenziale per il funzionamento della Società. Si precisa che, per definire il requisito in esame, è stato utilizzato un metodo di calcolo rispettoso dei criteri individuati ed indicati, al riguardo, dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento (bando-tipo n. 1 dell'ANAC).

---

<sup>1</sup> Sul punto vedasi C.d.S. Sez. VI, sent. n. 103 del 16/01/2015.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

#### d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

- d.1) n. 1 (uno) servizio a favore di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici o Imprese/Aziende Private con elaborazione di almeno 100 cedolini in media al mese/Ente/Azienda/Impresa [cd "*servizio di punta*"].
- d.2) servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione principale della presente procedura di importo complessivo minimo pari a € 120.000,00 (centoventimila/00).

In relazione al precedente punto d.1) si precisa e si stabilisce che:

- Il cd. "*servizio di punta*" non può essere frazionato;
- nel caso in cui il concorrente abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante:

- originale o copia conforme di certificati/attestazioni rilasciati dall'Amministrazione/Ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero dei cedolini/mese elaborati e del periodo di esecuzione;
- fatture quietanzate con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero dei cedolini/mese elaborati e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero dei cedolini/mese elaborati e del periodo di esecuzione;
- fatture quietanzate con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero dei cedolini/mese elaborati e del periodo di esecuzione.

### 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di

## rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i R.T.I., in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un R.T.I. sia una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 6. devono sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti o GEIE;

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. a) deve sussistere in capo a tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti o GEIE.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) – richiesto per lo svolgimento della prestazione principale - nel caso di R.T.I. orizzontale deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti o GEIE; nel caso di R.T.I. verticale deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato globale medio di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito consistente nell'aver svolto nel triennio precedente il servizio "di punta" di cui al precedente punto 7.3 lett. d.1) [requisiti di capacità tecnica e professionale] deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito consistente nell'aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione principale della presente procedura per l'importo stabilito dal punto 7.3 lett. d.2) [requisiti di capacità tecnica e professionale] deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito consistente nell'aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della prestazione principale della presente procedura per l'importo stabilito dal punto 7.3 lett. d.2) [requisiti di capacità tecnica e professionale] deve essere posseduto interamente dalla mandataria.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione Giudicatrice comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente 3 (tre) subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a 3 (tre);
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'articolo 105 comma 6, del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo in capo ad uno dei

subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3, del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base dell'appalto e precisamente pari ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00). È fatto comunque salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6.09.2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è costituita secondo una delle modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del

Codice su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 s.m.i., sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 s.m.i.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005 s.m.i.).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 82/2005 s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 (venti/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2018 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema *AVCpass*.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L.266/2005.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano, all'Ufficio Protocollo ubicato presso la sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sita in Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 TRIESTE. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13.07.2018, esclusivamente all'Ufficio Protocollo della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. sopra indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "*sigillatura*" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:

"Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga ed adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti" GARA 4/2018 - CIG 7493938146 - Scadenza offerte: 13.07.2018 h. 12.00 Non aprire"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

*"A - Documentazione amministrativa"*

*"B - Offerta tecnica"*

*"C - Offerta economica"*

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del Codice di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### 14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "A – *Documentazione amministrativa*" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

#### 14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello denominato "*Scheda A/1*", contiene

tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, R.T.I., aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

#### 14.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 o successive modifiche messo a disposizione all'indirizzo [www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it) secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

## Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) [In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"] dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010, conv. in L. 122/2010 oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei 3 (tre) subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

## Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

## Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lett. f-*bis*) e f-*ter*), del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile all'indirizzo [http://www.fvgstrade.it/cms/data/browse/at\\_codiceetico/000001.aspx](http://www.fvgstrade.it/cms/data/browse/at_codiceetico/000001.aspx) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. [Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"] dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di PEO ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "*accesso agli atti*", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti tale facoltà, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
11. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un R.T.I. e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6, del citato decreto.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese compilando le schede A/3 e A/4 debitamente compilata e sottoscritta dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **14.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;
14. [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice] copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

#### 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

##### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 s.m.i., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 s.m.i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 s.m.i.;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del R.T.I. costituito o costituendo:

- in caso di R.T.I. costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 s.m.i. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 s.m.i., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto.;
- in caso di R.T.I. costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ["Scheda A/1"] ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA"

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Al fine dell'esaminazione degli elementi di valutazione 1. "Organizzazione e qualità del personale", 2. "Fase di avvio" e 3. "Assistenza in loco", il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione:

- per il sub-elemento 1.1 (*Qualificazione professionale del personale dedicato allo svolgimento del servizio*) dovrà essere compilata la Scheda B/1 "*Profilo professionale del personale dedicato allo svolgimento del servizio*"; relativamente a ciascun soggetto dedicato allo svolgimento del servizio;
- per i sub-elementi:
  - i. 1.2 (*Modalità di attuazione del processo di analisi ed elaborazione delle informazioni fornite da FVGS per gli adempimenti previsti*);
  - ii. 1.3 (*Modalità di gestione, trattamento e conservazione dei dati sensibili ex D.lgs. n. 196/2003*)
  - iii. 1.4 (*Modalità di gestione della reportistica relativa agli obblighi ex D.lgs. n. 33/2001 s.m.i.*)
  - iv. 2.1 (*Fase di avvio*)

➤ per i sub-elementi:

- v. 3.1 l'indicazione del numero di giornate aggiuntive di presenza presso gli uffici della Società (in cifre ed in lettere) rispetto al minimo di 6 (sei) giornate poste a base di gara per la fase di avvio [*2 (due) giornate al mese per la durata presunta di tale fase stimata in 3 (tre) mesi*];
- vi. 3.2 l'indicazione del numero di giornate aggiuntive di presenza presso gli uffici della Società (in cifre ed in lettere) rispetto al minimo di 12 (dodici) giornate poste a base di gara per tutta la durata del servizio [*1 (una) giornata a trimestre per tutta la durata dell'appalto (36 mesi)*].

Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-metodologica suddivisa in 6 (sei) capitoli, ciascuno relativo ad ogni singolo sub-elemento sopra indicato (ovvero sub-elementi 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1 e 3.2), presentando, quindi, distinte argomentazioni per ogni sub-elemento, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio stabilito.

La relazione dovrà essere complessivamente composta da un massimo, di 20 (venti) facciate in formato A4. Le pagine di testo dovranno essere numerate, avere font Times New Roman di dimensione pari a pt.12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) facciate previste.

Nella busta "B – offerta tecnica" non dovranno essere indicati, a pena di esclusione dalla gara, eventuali valori economici e/o relativi all'offerta economica.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'articolo 53, comma 5) lettera a), del Codice, allegnerà motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali. Qualora nulla sia dichiarato, l'offerta si intenderà priva di ogni segreto tecnico o commerciale.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello denominato "scheda offerta C/1" allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione precisa ed espressa della gara a cui l'offerta si riferisce;
- b) la qualifica ed il nominativo del firmatario (con carattere stampatello leggibile, meglio ancora se con timbro o in forma dattiloscritta) e la precisa denominazione dell'operatore economico nel cui interesse l'offerta è presentata;
- c) l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Il ribasso offerto deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della

domanda di cui al paragrafo 14.1. In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (ad esempio, R.T.I.) non ancora costituito, l'offerta ed ogni altro elemento richiesto in calce dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti da tutti gli operatori economici associandi (articolo 48, comma 8, del Codice).

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice il presente appalto, relativo a servizi di natura prettamente intellettuale, è esonerato dall'indicazione nell'offerta dei costi aziendali interni e dei costi della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 17. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dalla Commissione ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione indicati nella tabella 1, sotto riportata, che contiene anche la relativa ponderazione:

TABELLA 1: Elementi di valutazione e relativa ponderazione					
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		sub-elementi di valutazione		sub peso ponderale	peso ponderale
1	Organizzazione e qualità del personale	1.1	Qualificazione professionale del personale dedicato allo svolgimento del servizio	20	50
		1.2	Modalità di attuazione del processo di analisi ed elaborazione delle informazioni fornite da FVGS per gli adempimenti previsti	20	
		1.3	Modalità di gestione, trattamento e conservazione dei dati sensibili ex D.lgs. n. 196/2003	5	
		1.4	Modalità di gestione della reportistica relativa agli obblighi ex D.lgs. n. 33/2001 s.m.i.	5	
2	Fase di avvio	2.1	Procedure di avvio con particolare riferimento alla modalità di gestione delle procedure di recupero, di importazione e di eventuali conversioni delle banche dati pregresse	10	10
3	Assistenza in loco	3.1	Numero di giornate aggiuntive di presenza, in fase di avvio, rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 3, del CSA, presso la sede legale di FVGS	5	10
		3.2	Numero di giornate aggiuntive di presenza, rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 4, del CSA, presso la sede legale di FVGS	5	
4	Prezzo	4.1	Ribasso sul corrispettivo (max 30%)		30
<b>SOMMANO</b>					<b>100</b>

## 17.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I coefficienti per ciascuno degli elementi di valutazione qualitativi e quantitativi saranno attribuiti sulla scorta dei criteri indicati nella tabella 2 sotto riportata:

**TABELLA 2 - Modalità di attribuzione dei coefficienti**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		sub-elementi di valutazione																
1	Organizzazione e qualità del personale	1.1	Qualificazione professionale del personale dedicato allo svolgimento del servizio	<p>media dei coefficienti, variabili tra 0 ad 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti livelli di valutazione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALORE DEL COEFFICIENTE RELATIVO AI DIVERSI LIVELLI DI VALUTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eccellente</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Molto buono</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Buono</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>Discreto</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Insufficiente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	VALORE DEL COEFFICIENTE RELATIVO AI DIVERSI LIVELLI DI VALUTAZIONE		Eccellente	1,00	Molto buono	0,80	Buono	0,60	Discreto	0,40	Sufficiente	0,20	Insufficiente	0,00
		VALORE DEL COEFFICIENTE RELATIVO AI DIVERSI LIVELLI DI VALUTAZIONE																
		Eccellente	1,00															
		Molto buono	0,80															
Buono	0,60																	
Discreto	0,40																	
Sufficiente	0,20																	
Insufficiente	0,00																	
1.2	Modalità di attuazione del processo di analisi ed elaborazione delle informazioni fornite da FVGS per gli adempimenti previsti																	
1.3	Modalità di gestione, trattamento e conservazione dei dati sensibili ex D.lgs. n. 196/2003																	
1.4	Modalità di gestione della reportistica relativa agli obblighi ex D.lgs. n. 33/2001 s.m.i.																	
2	Fase di avvio	2.1	Procedure di avvio con particolare riferimento alla modalità di gestione delle procedure di recupero, di importazione e di eventuali conversioni delle banche dati pregresse.	<p>media dei coefficienti variabili da 0 ad 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei seguenti livelli di valutazione:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALORE DEL COEFFICIENTE RELATIVO AI DIVERSI LIVELLI DI VALUTAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eccellente</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Molto buono</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Buono</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>Discreto</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Insufficiente</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	VALORE DEL COEFFICIENTE RELATIVO AI DIVERSI LIVELLI DI VALUTAZIONE		Eccellente	1,00	Molto buono	0,80	Buono	0,60	Discreto	0,40	Sufficiente	0,20	Insufficiente	0,00
VALORE DEL COEFFICIENTE RELATIVO AI DIVERSI LIVELLI DI VALUTAZIONE																		
Eccellente	1,00																	
Molto buono	0,80																	
Buono	0,60																	
Discreto	0,40																	
Sufficiente	0,20																	
Insufficiente	0,00																	
3	Assistenza in loco	3.1	Numero di giornate aggiuntive di presenza, in fase di avvio, rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 3, del CSA, presso la sede legale di FVGS	$C_{(i)} = \frac{Pa_{(i)} - Pa_{min}}{Pa_{(max)} - Pa_{min}}$ <p>Dove:  <b>Pa (i)</b> = numero di giornate aggiuntive di presenza offerte dal concorrente <i>iesimo</i>  <b>C (i)</b> = coefficiente da 0 a 1 da assegnare all'offerta <i>iesima</i>  <b>Pa min</b> = numero giornate di presenza posto a base di gara (6 gg)  <b>Pa max</b> = numero giornate di presenza massime offerto dai concorrenti</p>														
		3.2	Numero di giornate aggiuntive di presenza, rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 4, del CSA, presso la sede legale di FVGS	$C_{(i)} = \frac{Pa_{(i)} - Pa_{min}}{Pa_{(max)} - Pa_{min}}$ <p>Dove:  <b>Pa (i)</b> = numero di giornate aggiuntive di presenza offerte dal concorrente <i>iesimo</i>  <b>C (i)</b> = coefficiente da 0 a 1 da assegnare all'offerta <i>iesima</i>  <b>Pa min</b> = numero giornate di presenza posto a base di gara (12 gg)  <b>Pa max</b> = numero giornate di presenza massime offerto dai concorrenti</p>														
4	Prezzo	4.1	Ribasso sul corrispettivo (max 30%)	$Vai = Ra/Rmax$ <p>Dove:  <b>Vai</b> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 ed 1  <b>Ra</b> = ribasso percentuale del concorrente a  <b>Rmax</b> = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente</p>														

I criteri motivazionali, che la Commissione seguirà nelle proprie attività valutative, sono quelli riportati nella sotto estesa tabella 3.

TABELLA 3: Criteri motivazionali				
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA			CRITERI MOTIVAZIONALI	
1	Organizzazione e qualità del personale	1.1	Qualificazione professionale del personale dedicato allo svolgimento del servizio	Verranno valutati: - numero risorse dedicate e profilo professionale; - titoli di studio / universitari / post - universitari - esperienza maturata
		1.2	Modalità di attuazione del processo di analisi ed elaborazione delle informazioni fornite da FVGS per gli adempimenti previsti	Verrà valutata la metodologia che si intende adottare per garantire in modo appropriato l'assolvimento delle prestazioni sotto i profili: - dell'efficacia; - dell'efficienza
		1.3	Modalità di gestione, trattamento e conservazione dei dati sensibili ex D.lgs. n. 196/2003	Verrà valutato l'approccio metodologico per garantire la gestione, il trattamento e la conservazione dei dati sensibili, per il rispetto della normativa vigente in tema di "Privacy"
		1.4	Modalità di gestione della reportistica relativa agli obblighi ex D.lgs. n. 33/2001 s.m.i.	Verrà valutata la metodologia che si intende adottare per il rispetto degli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2001 s.m.i., con particolare riferimento alle modalità di pubblicazione e rappresentazione dei dati
2	Fase di avvio	2.1	Procedure di avvio con particolare riferimento alla modalità di gestione delle procedure di recupero, di importazione e di eventuali conversioni delle banche dati pregresse.	Verrà valutata la metodologia che si intende adottare per garantire la gestione delle procedure di recupero, di importazione e di eventuali conversioni delle banche dati pregresse
3	Assistenza in loco	3.1	Numero di giornate aggiuntive di presenza, rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 3, del CSA, presso la sede legale di FVGS	Verrà valutato il numero di giornate di presenza aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 3, del CSA presso la sede legale di FVGS
		3.2	Numero di giornate aggiuntive di presenza, rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 4, del CSA, presso la sede legale di FVGS	Verrà valutato il numero di giornate di presenza presso la sede legale di FVGS, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 2, comma 3, del CSA

## 17.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*:

$$C(a) = \sum n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove:

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1

Σn = sommatoria.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "*riparametrizzazione*" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La

stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **17.07.2018** alle ore **09.30** presso la sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., sita in Scala dei Cappuccini n. 1, a Trieste e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico ([www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)) almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sul sito informatico ([www.fvgstrade.it](http://www.fvgstrade.it)) almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di Gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla Commissione giudicatrice: conservazione in cassaforte – trasferimento in die.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 216, comma 12, del Codice e dell'articolo 8 del Regolamento per la formazione delle commissioni di gara di FVGS (approvato dall'AU in data 22.02.2018), dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti

e fornisce ausilio al RUP, se ritenuto dallo stesso necessario, nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

## 20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.2. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e, quindi, alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.2.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'UO Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice - nei casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice abbia ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o abbia verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto dallo stesso necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 21.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4 dello stesso articolo) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria e procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria stessa.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-*bis*, dall'articolo 89 e dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i. dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del medesimo decreto.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 (novanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.

Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice e del D.M. 02.12.2016 (GURI 25.01.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 4.000,00 (quattromila/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse (ivi comprese quelle di registro ove dovute), relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.

#### 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'Amministratore Unico  
Avv. Giorgio Damiani

